



CITTA' DI FOLLONICA

Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566/59111 - Fax. 41709 - C.F. 00080490535



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 83 del 21-12-2021

Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DLGS 175/2016 - ANNO 2021. PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA DATA DEL 31/12/2020

L'anno duemilaventuno e questo giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 09:00 si è riunito in modalità telematica mediante collegamento a distanza ai sensi dell'art.73 del D.L. 18/2020 convertito in L.24.04.2020 n.27 il Consiglio Comunale

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Francesca Stella.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano:

Benini Andrea	P	Buttitta Rosaria	P
Paggetti Monica	P	Calossi Enrico	P
Chiti Ilaria	P	Di Giacinto Massimo	P
Pistolesi Mara	P	Lynn Charlie	A
Manni Giacomo	P	Azzi Roberto	A
Stella Francesca	P	Pizzichi Daniele	A
Balloni Giovanni	P	Baietti Danilo	P
Buccianti Marco	P	Marrini Sandro	A
Matteucci Mario	P		

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Michele D'Avino incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Richiamato il D.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo").

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29/06/2017 avente ad oggetto "Ricognizione straordinaria delle società partecipate ex art.24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175".

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 67/2018, n. 64//2019 e n.51/2020 relative alla revisione ordinaria delle partecipazioni art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, per gli anni 2017/2018/2019 e le relative relazioni sullo stato di attuazione della razionalizzazione.

Visto in particolare l'art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Dato atto che, il comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, recita:

"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo*

Atteso che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P., come meglio sopra dettagliate;
- 3. previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P..

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, d.l. n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, d.lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, d.lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Viste le Linee Guida del MEF – Dipartimento del Tesoro pubblicate in data 23/11/2019, che si intendono confermate e la pubblicazione dello schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2020 - che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre, ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Preso atto che la Fondazione Polo Universitario Grossetano ETS, non rientra nel novero delle partecipazioni soggette alla disciplina del D.Lgs 175/16, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettere da l) a p).

Preso atto che FIDI TOSCANA SpA non è più detenuta alla data del 31/12/2020, avendo ceduto le azioni alla Regione Toscana, in seguito a gara il 15/09/2020.

Dato atto che l'ente alla data del 31/12/2020, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Acquedotto del Fiora S.p.a.	00304790538	2,28%
Azienda Farmaceutica Municipalizzata (AFM) – Azienda Speciale	01101370532	100%
Ce.Val.Co. S.p.a. In liquidazione	00899140495	4,09%
Co.S.Ec.A. S.r.l. In liquidazione	81000370536	17,02%
CO.e.SO – Sds AREA GROSSETANA	01258070539	7,82%
Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a.	01311090532	8,78%
Consorzio Interprovinciale per la gestione del Parco di Montioni in liquidazione	92105880493	23,45%
Grosseto Sviluppo Srl In liquidazione	01064080532	0,283%
Grosseto Fiere S.p.a.	01074240530	0,206%
Net Spring S.r.l.	01206200535	1%
Rama S.p.a.	00081900532	4,84%

Dato atto che l'ente alla data del 31/12/2020 detiene le seguenti partecipazioni indirette:

Acquedotto del Fiora S.p.a.

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
Acquaser Srl	8%
CTS (Ex CISA)	1%
Ingegnerie Toscane Srl	2,564%
Le Soluzioni Scarl	25%
Tiforma ScrI	25,54%

Co.S.Ec.a. S.r.l.

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
Sei Toscana Spa	0,022%
CO.S.ECO. A r.l.	60%

Rama S.p.a.

NOME PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
Rama Spa Azioni Proprie	12,52%
TIEMME Spa	29,12%

Preso atto che il Comune di Follonica provvede, ai sensi di legge, alla verifica e alla razionalizzazione delle proprie partecipazioni già dall'anno 2011, come da proprie deliberazioni n. n. 7, del 24/01/11 relativa alla ricognizione delle società partecipate dall'ente, di cui all'art. 3 commi 27 e 28 L. 244/07 e la successiva n. 6 del 28/02/2013, per l'adempimento di cui all'art. 14 comma 32 del DL 78/10.

Preso altresì atto delle proprie deliberazioni n. 32 del 29/06/2017 (ricognizione straordinaria art. 24 D.Lgs 175/16), n. 67 del 20/12/2018 e 64 del 11/12/2019 (ricognizioni ordinaria art. 20 D.Lgs 175/16) e approvazione delle relative relazioni circa l'attuazione del programma di razionalizzazione.

Dato atto che, esaminate le singole partecipazioni detenute dall'ente e rinviando per approfondimenti alla relazione tecnica dell'ufficio, deve rilevarsi sinteticamente quanto segue, in ordine alla verifica ordinaria del mese di Dicembre 2021, relativa alle partecipazioni detenute al 31/12/2020:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE	ESITO PIANO ANNO 2018
Acquedotto del Fiora S.p.a.	00304790538	2,28%	Mantenimento		Mantenimento
Azienda Farmaceutica Municipalizzata (AFM) – Azienda Speciale	01101370532	100%	Mantenimento	Trattasi di Azienda Speciale - NON FORMA SOCIETARIA	Mantenimento
Ce.Val.Co. S.p.a. In liquidazione	00899140495	4,09%	In Liquidazione		In Liquidazione
Co.S.Ec.A. S.r.l. In liquidazione	81000370536	17,02%	In Liquidazione		In Liquidazione
COESO – Sds	01258070539	7,82%	Mantenimento	NON IN FORMA SOCIETARIA	
Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a.	01311090532	8,78%	Mantenimento		Mantenimento
Consorzio Interprovinciale per la gestione del Parco di Montioni In liquidazione	92105880493	23,45	In liquidazione	NON IN FORMA SOCIETARIA	In liquidazione
Grosseto	01064080532	0,283%	In Liquidazione		In liquidazione

Sviluppo Srl In liquidazione					
Grosseto Fiere S.p.a.	01074240530	0,206%	Alienazione Azioni o quote possedute	Già Inserita nel piano straordinario di Razionalizzazione e anno 2017	Alienazione azioni
Net Spring S.r.l.	01206200535	1%	Mantenimento		Mantenimento
Rama S.p.a.	00081900532	4,84%	Alienazione Azioni o quote possedute	Già Inserita nel piano straordinario di Razionalizzazione e anno 2017	Alienazione Azioni

Richiamato ulteriormente il disposto di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. 175/2016 in merito agli obblighi di razionalizzazione che incombono sugli enti che detengono partecipazioni pubbliche.

Vista la Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel quale più dettagliatamente si elencano le azioni adottate dall'Ente per la effettiva concretizzazione del Piano di Razionalizzazione 2020 (partecipazioni detenute al 31/12/2019).

Ritenuto necessario, tutto quanto sopra considerato, di dover dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Richiamati:

- il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i
- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente statuto comunale;

Con la seguente votazione:

PRESENTI	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
13	12	11	1 Baietti	1 Di Giacinto

D E L I B E R A

1. Di approvare la "Relazione Attuazione Misure di Razionalizzazione del precedente piano approvato con deliberazione n. 51 del 11/12/2020." allegato "A" al presente deliberazione,

per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di approvare altresì la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Follonica alla data del 31 dicembre 2020 come risultanti dal documento denominato “Relazione Tecnica e Ricognizione- Analisi periodica delle partecipazioni art. 20 Dlgs.175/2016”, allegato “B” alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che, per le ragioni espresse sia nella Relazione Tecnica, sia nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall’Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Acquedotto del Fiora S.p.a.	00304790538	2,28%	Mantenimento
Azienda Farmaceutica Municipalizzata (AFM) – Azienda Speciale	01101370532	100%	Mantenimento
COESO – Sds	90016190531	7,82%	Mantenimento
Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a.	01311090532	8,78%	Mantenimento
Net Spring S.r.l.	01206200535	1%	Mantenimento

4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà inviato alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dal Comune.

Con la seguente votazione:

PRESENTI	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI
13	12	11	1 Baietti	1 Di Giacinto

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA SETTORE 2** si esprime parere:

Favorevole

Data, 09-12-2021

IL DIRIGENTE
Paolo Marelli

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** si esprime parere:

Favorevole

Data, 09-12-2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Paolo Marelli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Francesca Stella

IL SEGRETARIO GENERALE
Michele D'Avino